



## COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

**ORDINANZA N. 39**

**Casella, 16/7/2020**

**OGGETTO: RIAPERTURA PARCO GIOCHI IN VIA CARPENETA, VIA AVOSSO E VIA N. PAGANINI - OBBLIGO USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**IL SINDACO**

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti** i DPCM nel tempo emanati, in base all'evolversi della situazione epidemiologica, allo scopo di fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione della malattia COVID-19;

**Visti** l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i Compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

**Visto** il D. Lgsl. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", e in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

**Visto** il D.L. 16/5/2020 n. 33, art. 1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

**Richiamati:**

- il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

- l'ordinanza sindacale n. 13 del 10/03/2020;

- Le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 09/07/2020 e s.m.;

**Considerato che:**

- il D.P.C.M. 11/6/2020, pubblicato in G.U. n. 147 dell'11/6/2020, all'articolo 1 è statuito che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

- il menzionato allegato 8 prevede che:

*L'accompagnatore deve:*

*1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:*

*a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;*

*b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;*

*2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;*

*3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto.*

- con il DPCM 14 luglio 2020 le misure di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono state prorogate fino al 31 luglio 2020

**ORDINA**

1. di consentire l'accesso del pubblico e da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni a far data dal 16/7/2020;

- nel parco giochi di Via Carpeneta;

- nel parco giochi di Via Avosso;

- nel parco giochi di Via N. Paganini;

2. l'utilizzo dei giochi e/o attrezzature presenti, in conformità con l'Allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, nonché delle misure di anti contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti,

utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti). In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Locale.

3. Nel rispetto della normativa nazionale saranno predisposti controlli volti a verificare in particolare:

a) che i bambini e gli adolescenti minori di 14 anni siano accompagnati da adulti;

b) che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area)

4. di avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e l'utilizzo degli stessi nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, quali, a mero titolo esemplificativo, le attività commerciali, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici;

5. l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 nei luoghi all'aperto, quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro da persone non conviventi;

Sono, comunque, esclusi, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Si raccomanda fortemente di provvedere alla igienizzazione delle mani prima di utilizzare i giochi.

6) nell'area verde anche nei giorni di sabato e domenica a parziale modifica dell'ordinanza n. 33/2020

## **DISPONE CHE**

la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa all'ingresso dei parchi sopra indicati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO F.F.**

Arch. Andrea Martinuzzi

*copia analogica sottoscritta con firma*

*a mezzo stampa predisposta secondo*

*l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*